



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"

VIA INDIPENDENZA, 1 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO

Distretto n° 31 - C. F. 93076670632 - C. M. NAIC8G1003

Telefono e fax 081/3177304 - e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT

Sito Web: www.ic1dacquistoleone.edu.it - postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Pomigliano d'Arco, 27/08/2021

Prot. n. 3527/B15

Al Personale Docente e ATA

Oggetto: esibizione Green Pass

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"¹⁰ per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

C'è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione può essere rilasciata fino al 30 settembre. A rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali

o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Per il rilascio delle certificazioni si possono utilizzare le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, dovrà, comunque, continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro.

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali **“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”**.

Il mancato possesso della “certificazione verde COVID-19 comporta, inoltre, la sospensione del rapporto di lavoro, la mancata retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Alla luce di quanto sopra esposto, tutto il personale della scuola è tenuto ad essere in possesso della certificazione attestante il Green Pass. Il mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fiorinda Brunelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199)